



XI LEGISLATURA

ALLEGATO G
AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 18 APRILE 2023

OGGETTO N. 09/B **Determinazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dell'art. 10 bis del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa, a seguito di sopravvenuta condizione di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale della Consigliera Francesca Peppucci, proclamata eletta al Parlamento Europeo in data 06 aprile 2023.**

		Pres.	Ass.
Marco Squarta	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Michele Bettarelli	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paola Fioroni	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Marco Squarta

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Juri Rosi



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea Legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea Legislativa) e in particolare l'articolo 14;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018, n. 1 dell'11 gennaio 2019 e n. 101 del 20 dicembre 2019;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni, in particolare, l'articolo 50, comma 5;

ASSUNTA la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni, ai sensi del richiamato articolo 50, comma 5, dello Statuto;

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, trasmesso dal Segretario generale, ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 358/2018;

PRESO ATTO del parere di regolarità amministrativa e dell'attestazione di irrilevanza del parere di regolarità contabile;

ATTESO CHE:

- in data 07 novembre 2019, Francesca Peppucci è stata proclamata eletta in seno al Consiglio regionale della Regione Umbria;
- in data 06 aprile 2023, con nota acquisita al prot. n. 2503, è stata notificata la proclamazione di Francesca Peppucci al seggio del Parlamento europeo rimasto vacante nella circoscrizione III Italia Centrale per la lista Lega Salvini Premier;

VISTO l'articolo 122, comma 2, della Costituzione, il quale prevede che *“Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.”*;

VISTA la Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), in particolare le seguenti disposizioni:

- “la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di consigliere regionale” (articolo 6, comma 1, lettera b bis);
- *“Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie”* (articolo 6, comma 2);
- *“Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto”* (articolo 6, comma 3);



VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 08 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale) e successive modificazioni, in particolare le seguenti disposizioni:

- *“Spettano all’Ufficio di Presidenza anche l’esame delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità e la verifica per la convalida dell’elezione dei Consiglieri regionali subentrati”* (articolo 10 bis, comma 1);
- *“Se nei riguardi di un Consigliere regionale si configurano, successivamente alla sua elezione, cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l’Ufficio di Presidenza sente l’interessato, acquisisce informazioni, chiede e riceve l’esibizione di documenti. Il procedimento, le deliberazioni dell’Assemblea Legislativa e gli adempimenti consequenziali sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 10. L’Ufficio di Presidenza provvede ai sensi del comma 7 dell’articolo 10 entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo ovvero dalla data in cui dà inizio d’ufficio al procedimento”* (articolo 10 bis, comma 3);
- *“Quando l’Ufficio di Presidenza, sulla base degli elementi acquisiti, previa istruttoria degli uffici competenti, ritiene che si configuri l’esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente dell’Assemblea Legislativa provvede immediatamente alla formale contestazione al Consigliere interessato, che, entro dieci giorni dal ricevimento della formale contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni o rimuovere la causa di incompatibilità dandone comunicazione all’Ufficio di Presidenza”* (articolo 10, comma 6);
- *“Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6, l’Ufficio di Presidenza, ove confermi il suo giudizio sull’esistenza della causa di ineleggibilità o di incompatibilità, propone all’Assemblea, sulla base di una relazione, di deliberare conseguentemente”* (articolo 10, comma 7);
- *“Qualora le contestazioni riguardino cause di incompatibilità, l’Assemblea Legislativa, se accoglie la proposta dell’Ufficio di Presidenza, delibera in ordine alla esistenza della causa di incompatibilità. Nel caso di deliberazione che accerta l’esistenza di incompatibilità, il Presidente, immediatamente, invita per iscritto il Consigliere interessato a rimuovere la causa di incompatibilità o ad esprimere, se del caso, l’opzione per la carica che intende conservare”* (articolo 10, comma 9);
- *“Qualora il Consigliere, entro dieci giorni dalla ricezione dell’invito del Presidente, non rimuova la causa di incompatibilità o non eserciti l’opzione, l’Assemblea Legislativa, su proposta del Presidente stesso, ne dichiara la decadenza. Il Presidente dell’Assemblea Legislativa comunica, senza ritardo, all’interessato la dichiarazione di decadenza e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’opzione per la carica incompatibile comporta automaticamente gli effetti delle dimissioni dal mandato consiliare delle quali l’Assemblea Legislativa prende atto nella prima seduta utile”* (articolo 10, comma 10);
- *“L’opzione per il mandato consiliare è valida se accompagnata dalla dichiarazione di dimissioni dalla carica o dall’ufficio incompatibile”* (articolo 10, comma 11);

ATTESO CHE con nota prot. n. 2612 del 12 aprile 2023 è stato chiesto alla Consigliera regionale Francesca Peppucci di presenziare alla seduta dell’Ufficio di Presidenza del 18 aprile 2023, per essere sentita nel rispetto del richiamato articolo 10 bis, comma 3, primo periodo, del Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa;

PRESO ATTO CHE la Consigliera non si è presentata alla predetta seduta;

RITENUTO necessario, in applicazione della richiamata normativa, attivare il procedimento di contestazione di cui al combinato disposto dell’articolo articolo 6 della l. 18/1979 e dell’articolo 10 bis del Regolamento interno;



RICHIAMATI:

- il Regolamento n. 679 del Parlamento Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali (Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati);
- il provvedimento del Segretario generale 02 novembre 2020, n. 88 (PTPC 2020-2022 – ALLEGATO 8 - Obblighi di pubblicazione in capo al Segretario Generale - individuazione dei referenti della pubblicazione);
- l'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno secondo il quale le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate sul sito dell'Assemblea Legislativa;
- la circolare del Segretario generale n. 6 del 07 ottobre 2021 (Pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del regolamento interno dell'Assemblea Legislativa – Istruzioni operative agli uffici), che individua le modalità e la durata della pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, nonché il soggetto competente a provvedere a tale pubblicazione;


con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto e fare proprie le risultanze del documento istruttorio richiamato in narrativa;
2. di rilevare nei confronti della Consigliera Francesca Peppucci la sopravvenuta condizione di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, conseguente alla proclamazione dell'elezione alla carica di Parlamentare europeo, come specificata in narrativa;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell'Assemblea Legislativa per gli adempimenti di cui all'articolo 10 comma 6, del Regolamento interno;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell'Assemblea Legislativa;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo-politico”, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno, a cura della Responsabile della Sezione Segreteria di Direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale e alla Responsabile della Sezione Segreteria di Direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Segretario Verbalizzante
Juri Rosi

Il Presidente
Marco Squarta



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, comma 3, 16, comma 1 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione n. 61/2021, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 18 aprile 2023.

Il Segretario generale
Juri Rosi

ATTESTAZIONE DI IRRILEVANZA DEL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, comma 3, 16, comma 1 e 28 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione n. 61/2021, e dell'articolo 31 bis, commi 1, 3, 4, 6 e 7, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 284/2018, verificato che il presente atto non comporta spese o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Assemblea Legislativa, si dichiara l'irrilevanza del parere di regolarità contabile.

Perugia, 18 aprile 2023.

Il Responsabile *ad interim* del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Juri Rosi



Allegato n. 1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

*ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento approvato con
la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 giugno 2018, n. 358*

Oggetto: Determinazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dell'art. 10 bis del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa, a seguito di sopravvenuta condizione di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale della Consigliera Francesca Peppucci, proclamata eletta al Parlamento Europeo in data 06 aprile 2023.

In data 07 novembre 2019 Francesca Peppucci è stata proclamata eletta Consigliere regionale della Regione Umbria e successivamente, a seguito delle elezioni al Parlamento europeo del 23 e 26 maggio 2019, in data 06 aprile 2023, è stata proclamata eletta dall'Ufficio Elettorale nazionale costituito presso la Corte di Cassazione al seggio del Parlamento europeo rimasto vacante nella circoscrizione III Italia Centrale, per la lista Lega Salvini Premier.

In data 06 aprile 2023, contestualmente alla comunicazione di proclamazione, con nota acquisita al prot. n. 2503 del 06 aprile 2023, è stata segnalata la situazione di incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), rispetto alla carica di Consigliere regionale.

L'articolo 122, comma 2, della Costituzione prevede che *“Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.”*

Tale incompatibilità è ulteriormente disciplinata dal citato articolo 6 della l. 18/1979, il quale prevede che il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie. Qualora non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.


Inoltre, il Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa individua le competenze degli organi assembleari nel procedimento di contestazione sopra descritto, anche in attuazione dell'articolo 50, comma 5, dello Statuto regionale, che assegna all'Ufficio di Presidenza la qualifica e le funzioni di Giunta per le elezioni.

In particolare, gli articoli 10 e 10 bis del Regolamento interno prevedono che spetta all'Ufficio di Presidenza l'esame delle cause sopravvenute di incompatibilità (articolo 10 bis, comma 1). Tale Ufficio, infatti dopo aver sentito l'interessato ed eventualmente acquisito informazioni o documenti adotta le determinazioni di competenza, cioè rileva l'esistenza della causa di incompatibilità.

In seguito a tale accertamento il Presidente dell'Assemblea Legislativa deve provvedere immediatamente alla formale contestazione al Consigliere interessato, che, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, può presentare le proprie controdeduzioni o rimuovere la causa di incompatibilità dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza (articolo 10, comma 6).

Se nei dieci giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, l'Ufficio di Presidenza, conferma l'esistenza della causa di incompatibilità, propone all'Assemblea, sulla base di una relazione, di deliberare conseguentemente (articolo 10, comma 7).

Se l'Assemblea Legislativa, accoglie la proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera di accertare la causa di incompatibilità e il Presidente, immediatamente, invita il Consigliere interessato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare (articolo 10, comma 9). L'opzione per la carica incompatibile comporta automaticamente gli effetti



delle dimissioni dal mandato consiliare delle quali l'Assemblea Legislativa prende atto nella prima seduta utile (articolo 10, comma 10), mentre l'opzione per il mandato consiliare è valida se accompagnata dalla dichiarazione di dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile (articolo 10, comma 11).

Qualora il Consigliere, entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito del Presidente, non rimuova la causa di incompatibilità o non eserciti l'opzione, l'Assemblea Legislativa, su proposta del Presidente stesso, ne dichiara la decadenza. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa comunica, senza ritardo, all'interessato la dichiarazione di decadenza e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Poiché la Consigliera Peppucci, convocata per essere sentita in data odierna dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi del citato articolo 10 bis, comma 3, ultimo periodo del Regolamento interno, non si è presentata alla predetta seduta, si propone all'Ufficio di Presidenza di rilevare la condizione di incompatibilità tra la carica di Consigliere regionale e quella di Parlamentare europeo.

Perugia, 18 aprile 2023.

La Responsabile della Sezione
Assistenza agli organi
Elisabetta Braconi

Il Segretario generale
Juri Rosi